



Comune di Presicce - Acquarica

Provincia di Lecce



V SETTORE SUAP - SVILUPPO - PROMOZIONE DEL TERRITORIO

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 Oggetto e Centro di Responsabilità del regolamento.

1. Oggetto del presente regolamento è l'attuazione di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lettere h) e j) della Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24 "Codice del commercio", d'ora innanzi, per brevità, citata nel testo come "legge" e del suo Regolamento di attuazione n. 4 del 28 febbraio 2017 che sarà citato nel testo come "regolamento regionale".
2. Le norme contenute nel presente regolamento comunale costituiscono, altresì, il quadro di riferimento procedurale, limitatamente al commercio su aree pubbliche, in attuazione di quanto previsto dal Titolo I, Capo III, e dal Titolo IV della legge.
- 3 Il presente regolamento è altresì redatto in conformità all'art. 4 del Regolamento Regionale Puglia n. 4 del 28 febbraio 2017 "*Determinazione in materia di mercati e fiere*".
4. Il centro di Responsabilità è il V Settore del Comune di Presicce – Acquarica che agisce di concerto con il comando di Polizia Locale e con l'Ufficio incaricato alla riscossione del canone di occupazione del suolo pubblico.
5. Tutte le pratiche inerenti al Commercio su aree pubbliche, dovranno pervenire al SUAP di questo Comune tramite il portale nazionale telematico www.impresainungiorno.it come previsto dall'art. 2 comma 1 del Regolamento Comunale di organizzazione e di funzionamento del Suap approvato con delibera del Commissario Prefettizio n. 20 del 09/07/2020.

Articolo 2 Disposizioni generali

1. AUTORIZZAZIONE SU POSTEGGIO.

L'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'uso di posteggio è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal comune dove è ubicato il posteggio. Ciascun singolo posteggio è oggetto di distinta autorizzazione.

L'autorizzazione è rilasciata a persone fisiche, a società di capitali, di persone o cooperative regolarmente costituite e in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5. Le autorizzazioni a favore di società sono intestate direttamente a queste.

Il rilascio dell'autorizzazione comporta il contestuale rilascio della concessione del posteggio.

Nello stesso mercato un medesimo soggetto, persona fisica o società, non può essere titolare di più di due autorizzazioni nel medesimo settore merceologico. Se il numero delle autorizzazioni del mercato è superiore a cento, il numero di autorizzazioni è elevato a tre.

È ammesso in capo a uno stesso soggetto, il rilascio di più autorizzazioni di tipo A per più mercati, anche aventi svolgimento nei medesimi giorni e orari.

Nel rispetto delle disposizioni in materia igienico-sanitaria, nonché dei limiti di carattere merceologico disposti dai comuni, l'operatore ha facoltà di utilizzare il posteggio per la vendita di tutti i prodotti oggetto della sua autorizzazione.

Il titolo abilitativo per il commercio su aree pubbliche, incluso quello rilasciato o presentato in base alle normative delle altre regioni e delle Province autonome, abilita all'esercizio dell'attività in tutto il territorio regionale nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento.

Per l'esercizio del commercio su aree pubbliche è utilizzata una modulistica resa disponibile sul sito www.impresainungiorno.gov.it.

Ai sensi dell'articolo 29, comma 3 della legge, la durata della concessione è di dodici anni. Per i posteggi isolati e i posteggi isolati del centro storico la durata della concessione è stabilita in sette anni.

E' vietato cedere sotto qualsiasi forma il titolo abilitativo se non insieme al ramo di azienda commerciale. Il

Comune verifica l'effettivo trasferimento del ramo di azienda, nonché il possesso in capo al cessionario dei requisiti di cui all'articolo 5 della legge.

Il subentrante acquisisce tutti i titoli di priorità del cedente, nel rispetto dell'articolo 6 della legge. Le presenze maturate con il medesimo titolo non possono essere cumulate a quelle relative ad altri titoli abilitativi.

I posteggi isolati sono ubicati in zone non identificabili come mercati e sono individuati negli strumenti di programmazione (documento strategico del commercio).

Ai posteggi isolati si applicano le procedure, i criteri e le modalità previsti per l'assegnazione dei posteggi nei mercati e nelle fiere di cui all'articolo 30 della legge e degli articoli 6 e 7 del regolamento regionale.

Le procedure previste dal presente regolamento vengono espletate esclusivamente con modalità telematica.

2. UTILIZZO DEI TITOLI ABILITANTI SU POSTEGGIO ED ITINERANTE.

Il commercio su aree pubbliche, in qualsiasi forma e con qualunque mezzo esercitato, è soggetto al rispetto delle disposizioni di carattere igienico-sanitario e di sicurezza stabilite dalle norme nazionali e regionali e dalle ordinanze comunali.

L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, sia su posteggio che in forma itinerante, è consentito, ai sensi dell'articolo 27, comma 3 della legge, su atto di delega ai collaboratori familiari di cui all'articolo 230 bis del codice civile, ai lavoratori dipendenti e ai soci. Nel caso di società regolarmente costituita, i soci possono svolgere l'attività purché il loro nominativo sia indicato nel titolo abilitativo. In caso di assenza del titolare del titolo abilitativo, l'esercizio dell'attività è consentito ai dipendenti o soci e collaboratori a condizione che esibiscano a ogni richiesta degli organi di vigilanza e controllo il titolo abilitativo in originale e l'atto di delega, attestante il rapporto con l'impresa titolare.

3. VENDITA PRODOTTO ALIMENTARI.

L'abilitazione alla vendita dei prodotti alimentari consente il consumo immediato sul posto, con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria.

Articolo 3 Definizioni generali

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:

- a. **per commercio su aree pubbliche:** l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- b. **per aree pubbliche:** le strade, i canali, le piazze comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
- c. **per mercato:** l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno, e destinata all'esercizio dell'attività per uno, o più giorni della del mese, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi ;
- d. **per posteggi isolati:** mercato costituito da un gruppo di posteggi fino a cinque (L.R. 10/01);
- e. **per presenze in un mercato o in una fiera:** il numero delle volte in cui un operatore (precario) si è presentato nel mercato o nella fiera, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da una sua rinuncia per motivi non legati ad una obiettiva insufficienza delle dimensioni del posteggio;
- f. **per fiera:** la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree, pubbliche o private, delle quali il Comune ha la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- g. **per autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche:** l'atto, rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori che operano con posteggio o dal primo Comune in cui l'operatore itinerante intende iniziare l'attività, che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche;
- h. **per concessione temporanea di posteggio:** l'autorizzazione che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche, rilasciata dal Comune a ditte in possesso dei requisiti di cui all'art. 71 del D.Lgs. 59/2010, in occasione di manifestazioni e fiere non incluse negli strumenti di programmazione comunale, nei limiti dei posteggi in esse eventualmente previsti, valide per la durata della manifestazione;
- i. **per posteggio:** la parte di area pubblica, o privata della quale il Comune ha la disponibilità, che viene data

in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio del commercio su aree pubbliche;

l. **per miglioria**: la possibilità, per un operatore con concessione di posteggio, in una fiera o in un mercato, di scegliere, nell'ambito dell'apposita procedura concorsuale, un posteggio libero diverso dal proprio;

m. **per ampliamento**: la possibilità, per un operatore con concessione di posteggio, in una fiera o in un mercato, di chiedere l'aumento della superficie del posteggio;

n. **per posteggio riservato**: il posteggio individuato per i produttori agricoli e portatori di disabilità;

o. **per settore merceologico**: l'attività commerciale può essere riferita al settore alimentare o al settore non alimentare; l'esercizio del commercio di prodotti del settore alimentare richiede il possesso dei requisiti professionali;

r. **per tipologia merceologica**: la specifica merceologia che deve essere posta in vendita in un posteggio, stabilita nella deliberazione di approvazione del Piano comunale di cui all'art. 2 della Legge regionale;

s. **per spunta**: l'operazione con la quale, prima dell'orario di vendita, vengono assegnati di volta in volta i posteggi occasionalmente liberi nel mercato, nella fiera e fuori mercato.

t. **per operatore precario**: l'operatore già titolare di un'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche che concorre, mediante partecipazione alla spunta, all'assegnazione di un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato;

u. **per produttori agricoli**: gli imprenditori agricoli che vendono al dettaglio i prodotti provenienti in misura prevalente dalle proprie aziende.

Articolo 4 Programmazione del commercio su aree pubbliche

1. Criteri generali

La programmazione del commercio su aree pubbliche si concretizza con il Documento strategico del commercio nel quale sono contenute:

1) le determinazioni in materia di fiere e mercati che comprendono la creazione di nuove fiere e mercati, il loro trasferimento, modifica e razionalizzazione, il numero e le dimensioni dei posteggi;

2) le eventuali determinazioni di carattere merceologico;

3) la definizione di eventuali priorità integrative nelle assegnazioni dei posteggi;

4) la definizione di disposizioni a favore di consorzi di operatori, compresa la possibilità di affidare ad associazioni di categoria e a loro consorzi, nonché a società ed enti a essi collegati o da loro controllati, mediante apposita convenzione, la gestione dei servizi connessi alle aree mercatali e alle fiere, assicurando il controllo sui livelli del servizio erogato;

5) le determinazioni in materia di posteggi per gli operatori appartenenti a categorie particolari di cui all'articolo 30, comma 8, della presente legge e per i produttori agricoli di cui al d.lgs. 228/2001;

6) le determinazioni in materia di commercio in forma itinerante compresa l'individuazione di aree aventi valore archeologico, artistico e ambientale nelle quali l'esercizio del commercio su aree pubbliche è vietato o sottoposto a condizioni particolari;

7) la determinazione delle giornate di svolgimento delle fiere e dei mercati con riferimento alla loro eventuale stagionalità, agli orari di vendita, alle eventuali sospensioni nelle giornate festive e dei mercati straordinari;

8) le determinazioni per il pagamento dei canoni per l'occupazione di aree pubbliche nonché eventuali agevolazioni ed esenzioni in materia di tributi ed entrate;

2. Istituzione di nuovi mercati e fiere

Ai fini dell'individuazione delle aree da destinare a nuovi mercati o nuove fiere, il comune tiene conto:

a) delle previsioni degli strumenti urbanistici, favorendo le zone in espansione o a vocazione turistica;

b) dell'esigenza di riequilibrio dell'offerta del commercio su aree pubbliche nelle varie parti del territorio, promuovendo in particolare, la presenza di mercati alimentari rionali di quartiere che limitino la necessità di mobilità degli utenti;

c) delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico, storico, artistico e ambientale;

d) delle esigenze di sicurezza stradale, con particolare riguardo alla facilità di accesso degli operatori, anche con automezzo, e dei consumatori, favorendo il decongestionamento delle aree problematiche;

e) delle dotazioni di opere di urbanizzazione primaria e dei necessari servizi pubblici, parcheggi e fermate di autolinee;

f) delle esigenze di natura igienico-sanitaria e della possibilità di allaccio alle reti elettrica, idrica e fognaria, nonché della necessità di dotare ciascun mercato di servizi igienici in proporzione al numero

dei posteggi e all'afflusso dell'utenza;

g) degli spazi a disposizione, in relazione all'obiettivo di conseguire la dimensione di metri quadrati 32 per posteggio.

La scelta del giorno o della data di svolgimento di nuove fiere e mercati è effettuata evitando sovrapposizioni con le iniziative dei Comuni contermini.

Per l'istituzione di fiere promozionali, in relazione al presumibile maggiore afflusso dei consumatori, deve tenersi particolare conto delle condizioni di accesso e della presenza di parcheggi.

I comuni possono istituire fiere o mercati specializzati sulla base delle disposizioni previste dalla legge.

3. Soppressione, riconversione e qualificazione dei mercati e delle fiere.

La variazione della giornata del mercato, la soppressione definitiva di mercati o fiere può essere disposta dal comune in presenza delle seguenti condizioni:

a) numero troppo esiguo di operatori o comunque persistente scarsa funzionalità e attrattività verificatasi con la decadenza del 70 per cento delle concessioni esistenti;

b) motivi di pubblico interesse o cause di forza maggiore non altrimenti eliminabili.

Il comune può disporre lo spostamento definitivo dei mercati e delle fiere o la loro sostituzione con altri mercati o fiere di maggiore o minore numero di posteggi, contestualmente istituiti, esclusivamente nell'ambito dei provvedimenti previsti dal Documento Strategico del Commercio. In tale evenienza, l'assegnazione dei nuovi posteggi spetta, in primo luogo, agli operatori già presenti nei mercati, con scelta effettuata sulla base dei criteri di cui all'articolo 3.

Il disposto del presente comma, non si applica al trasferimento temporaneo di mercati.

La scelta delle aree per il trasferimento di fiere e mercati è effettuata sulla base dei criteri di cui previsti dal Documento Strategico del Commercio, tenuto conto dell'opportunità di favorire la graduale riorganizzazione in aree attrezzate delle manifestazioni che si svolgono su vie e piazze.

Lo spostamento di mercati che si svolgono in area urbana è disposto preferibilmente in aree mercatali attrezzate, sempre ricadenti in area urbana.

Qualora nell'ambito di un mercato venga a crearsi disponibilità di un posteggio, per rinuncia o decadenza, il comune, avendo garantito nelle forme più idonee, adeguata informazione agli operatori in esso presenti, accoglie eventuali istanze di migrazione o cambio di posteggio, nel rispetto dei criteri di priorità di cui all'articolo 3.

4. Fiere e mercati con rilievo promozionale e turistico

Per la valorizzazione e la promozione di fiere e mercati specializzati o aventi particolare rilievo promozionale o turistico, il comune può stipulare convenzioni con aziende di promozione turistica, pro-loco, altre istituzioni pubbliche, associazioni di categoria degli operatori, comitati feste patronali, consorzi o cooperative di operatori su aree pubbliche, anche prevedenti l'affidamento di fasi organizzative e di gestione, ferma in ogni caso l'esclusiva competenza del comune per la ricezione delle istanze di partecipazione e la definizione delle graduatorie.

Per favorire la valorizzazione delle produzioni tipiche regionali, nei mercati con almeno trenta posteggi devono prevedersi, ove non esistenti, almeno due ulteriori posteggi destinati alla vendita di prodotti alimentari tipici di esclusiva provenienza regionale o di artigianato tipico pugliese.

Articolo 5 Requisiti di accesso ed esercizio dell'attività

1. I requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali sono definiti dall'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) e successive modificazioni.

Articolo 6 Subentro nella gestione

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o di un ramo di azienda, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività commerciale.

2. Nel subentro in attività di commercio su aree pubbliche, i titoli di priorità acquisiti dal cedente si trasferiscono al cessionario compresa l'anzianità di iscrizione quale impresa attiva nel registro delle imprese. La disposizione si applica anche al conferimento in società.

3. Per le autorizzazioni di tipo A, come definite all'articolo 29 della legge, non è ammessa la cessione dell'attività relativamente a uno o alcuni soltanto dei giorni per i quali è autorizzato l'uso del posteggio. In

caso di cambiamento di residenza, il titolare ne dà comunicazione entro trenta giorni al comune sede di posteggio, che provvede alle necessarie annotazioni ivi compresa l'anzianità di frequenza in un mercato o in una fiera.

Articolo 7 Pubblicità dei prezzi

1. I prodotti esposti per la vendita su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, devono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.
2. Restano salve le disposizioni vigenti circa l'obbligo dell'indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unità di misura.

COMMERCIO SU POSTEGGIO

Articolo 8 Procedura generale di rilascio delle autorizzazioni di tipo A

1. Le domande di rilascio dell'autorizzazione di tipo A e della relativa concessione di posteggio all'interno di mercati e fiere incluse nel presente regolamento sono inoltrate al Comune, sulla base delle indicazioni previste in apposito bando comunale contenente l'indicazione dei posteggi, la loro ampiezza e ubicazione, le eventuali determinazioni di carattere merceologico e i criteri di priorità di accoglimento delle istanze.
2. Le domande di rilascio delle autorizzazioni possono essere inoltrate a partire dalla data di pubblicazione dei bandi sul Bollettino ufficiale e devono pervenire nel termine massimo dei successivi sessanta giorni. Le domande eventualmente pervenute fuori detto termine sono respinte e non danno luogo ad alcuna priorità in futuro. L'esito dell'istanza è comunicato agli interessati nel termine non superiore a novanta giorni, a tal fine fissato e decorso il quale la stessa istanza deve considerarsi accolta.
4. Il Comune esamina le domande regolarmente pervenute e rilascia l'autorizzazione e la contestuale concessione per ciascun posteggio libero sulla base di una graduatoria formulata, tenendo conto dei criteri previsti nell'art. 10.
5. Qualora il comune abbia fatto uso della facoltà di ripartizione dei posteggi nei mercati in relazione a categorie merceologiche, gli interessati nell'istanza specificano uno, più o tutti i posteggi per i quali intendono concorrere e il relativo ordine di preferenza. Sulla base di tali indicazioni, il comune redige distinte graduatorie per ciascun gruppo di posteggi, assegnando gli stessi a coloro che, in ciascuna di esse, risultino averne diritto.
6. Nel caso di soppressione dei posteggi in un mercato, i titolari dei posteggi soppressi hanno priorità assoluta nell'assegnazione di nuovi posteggi comunque disponibili, quale che sia la merceologia trattata.
7. Sono escluse dall'applicazione della procedura di cui al presente articolo, secondo propri criteri e modalità, le autorizzazioni e concessioni di posteggio relative ai:
 - a) produttori agricoli;
 - b) soggetti portatori di handicap o ad associazioni di commercio equo e solidale nei limiti del 5 per cento dei posteggi del mercato.

Articolo 9 Procedura specifica di domanda e rilascio delle autorizzazioni di tipo A

1. La domanda è sottoscritta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la modalità della dichiarazione sostitutiva di certificazione e deve contenere tutte le informazioni previste dalla modulistica.
2. Con una sola domanda, l'operatore può richiedere tutti i posteggi eventualmente messi a bando dallo stesso Comune, indicando l'ordine di priorità.
3. Nel caso del prestatore proveniente da uno Stato dell'Unione Europea, il possesso dei requisiti di priorità è attestato mediante la documentazione acquisita in base alla disciplina vigente nello Stato membro e avente la medesima finalità.
4. Entro il termine fissato dal bando comunale, il Comune:
 - a) pubblica nell'albo pretorio per trenta giorni feriali consecutivi la graduatoria finale delle domande;
 - b) successivamente convoca gli operatori, in base all'ordine di graduatoria, per la scelta del posteggio, rilasciando contestualmente la concessione di posteggio e la relativa autorizzazione ai soggetti assegnatari;
 - c) comunica ai soggetti non assegnatari la conclusione delle procedure, informandoli della mancata assegnazione.
5. L'operatore convocato è tenuto a presentarsi personalmente per la scelta del posteggio ovvero a delegare

per iscritto persona di propria fiducia.

6. L'operatore che non si presenta per la scelta del posteggio nel termine e con le modalità previsti dal Comune è considerato rinunciatario.

Articolo 10 Criteri di selezione per il rilascio dell'autorizzazione di tipo A

1. Il Comune esamina le domande regolarmente pervenute e rilascia l'autorizzazione e la contestuale concessione per ciascun posteggio libero sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto dei seguenti criteri:

a) maggiore professionalità di esercizio dell'impresa, acquisita nell'esercizio del commercio su aree pubbliche, in cui sono comprese:

I. anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva nel commercio su aree pubbliche nel Registro delle Imprese, riferita al soggetto titolare al momento della partecipazione al bando cumulata a quella dell'eventuale ultimo dante 'causa, con la seguente ripartizione di punteggi:

- anzianità d'iscrizione fino a 5 anni: 40 punti
- anzianità d'iscrizione compresa tra 5 e 10 anni: 50 punti
- anzianità d'iscrizione superiore a 10 anni: 60 punti;

II. anzianità nel posteggio a cui si riferisce la selezione: può attribuirsi un punteggio massimo pari a 0,5 punti per ogni mese/anno di anzianità, oppure 0,01 punti per ogni giorno di anzianità.

b) criterio relativo alla presentazione di apposita documentazione attestante la regolarità della posizione dell'impresa, sia individuale che societaria, ai fini previdenziali, contributivi e fiscali come previsto dalla normativa: 3 punti.

2. A parità di punteggio vengono presi in considerazione i criteri previsti dall'art. 4, comma 9 del Regolamento Regionale.

Articolo 11 Assegnazione di posteggi in mercati e fiere di nuova istituzione

1. Nel caso di procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su area pubblica nei mercati e nelle fiere di nuova istituzione si applicano le procedure così come analiticamente descritte dalla legge e dal regolamento regionale.

Articolo 12 Concessioni temporanee di posteggio

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ad eventuali fiere non previste negli strumenti di programmazione comunale, alle fiere straordinarie, promozionali e ai soggetti alle stesse ammessi.

2. Il comune per le manifestazioni di cui al comma 1, rilascia concessioni temporanee di posteggio agli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche nonché, nel caso di fiere promozionali a coloro che sono iscritti al registro delle imprese. Le predette concessioni sono valide soltanto per i giorni in cui hanno luogo tali manifestazioni.

3. Coloro che intendono partecipare alle manifestazioni di cui al comma 1, devono far pervenire al comune ove le stesse si svolgono e per il tramite del portale telematico www.impresainungiorno.it, almeno sessanta giorni prima della data fissata, istanza di concessione di posteggio valida per i soli giorni della manifestazione, indicando gli estremi del titolo con il quale s'intende partecipare e la merceologia principale trattata.

4. Il comune, decorso il termine per l'inoltro delle istanze, redige la graduatoria degli aventi diritto, tenuto conto di criteri analoghi a quelli previsti all'articolo 30 per le autorizzazioni di tipo A.

5. Qualora il comune abbia fatto uso della facoltà di ripartizione dei posteggi per merceologia è redatta una distinta graduatoria per ciascun gruppo di posteggi individuato.

6. La graduatoria è affissa all'albo comunale almeno quattordici giorni prima della data fissata per lo svolgimento della fiera.

Articolo 13 Assegnazione temporanea di posteggi

1. L'assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi o in attesa di assegnazione nei mercati è effettuata dal comune, di volta in volta, tenendo conto della maggiore anzianità di presenza nel mercato,

determinata in base al numero di volte che l'operatore si è presentato entro l'orario d'inizio previsto e dei criteri di cui all'articolo 30, comma 4, indipendentemente dai prodotti trattati.

2. L'assegnazione temporanea dei posteggi riservati ai soggetti di cui all'articolo 30, comma 8, avviene, in primo luogo, a favore delle medesime categorie di soggetti.

3. Non si fa luogo ad assegnazione temporanea nel caso di posteggi occupati da box ed altre strutture fisse.

4. L'assegnazione nelle fiere non previste nel Documento Strategico del Commercio dei posteggi rimasti liberi, decorsa un'ora dall'orario stabilito per il loro inizio, è effettuata, indipendentemente dai prodotti trattati, sulla base, nell'ordine, dei seguenti criteri:

a) inserimento di coloro che, pur avendo inoltrato istanza di partecipazione, non sono risultati tra gli aventi diritto, seguendo l'ordine di graduatoria;

b) inserimento degli altri operatori presenti, secondo i criteri di cui al comma 1.

Articolo 14 Spunta

1) L'assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati per ogni giornata di svolgimento del mercato e della fiera è effettuata sulla base del criterio del più alto numero di presenze del soggetto che ha partecipato alla spunta, cumulato con quelle dell'eventuale ultimo dante causa, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio.

2) A parità di presenze si tiene conto dell'anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione nel registro delle imprese, quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche.

3) A tal fine il Comando di Polizia Locale tiene e aggiorna periodicamente un registro della spunta, preferibilmente in formato digitale, in cui sono riportati i seguenti dati:

a) nome e cognome dell'operatore ovvero la ragione sociale e il nome del legale rappresentante nel caso di società;

b) tipo e numero del titolo abilitativo con cui ha partecipato alla spunta;

c) rilevazione delle presenze.

4) Il computo delle presenze avviene sulla base della documentazione acquisita dall'Ufficio competente.

5) La rilevazione delle presenze è calcolata a partire dal 1° gennaio 2014 o comunque da quando sono disponibili i dati per i due ex – comuni di Presicce ed Acquarica del Capo .

6) L'operatore che effettua l'operazione di spunta, e a cui spetta occupare il posto, se non occupa o lascia il posteggio assegnato perde il diritto alla presenza sia effettiva che di spunta, fatti salvi i casi di forza maggiore che saranno valutati dall'organo comunale.

Articolo 15 Miglioria di posteggi

1. In applicazione dell'art. 34, comma 6 della legge, nel caso in cui si rendano disponibili uno o più posteggi (per rinuncia dell'operatore, per decadenza della concessione del posteggio) in un mercato o in una fiera il comune può indire un bando per la miglioria, al quale deve essere data adeguata pubblicità, riservato agli operatori concessionari di posteggio presenti nel mercato o nella fiera.

2. Gli operatori interessati a migliorare la collocazione del proprio posteggio presentano domanda scritta al comune, entro dieci giorni dalla pubblicazione del bando.

3. Alla miglioria del posteggio si applicano i criteri previsti dall'art. 30, comma 4 della legge e dall'articolo 10 del presente regolamento. In caso di parità di punteggio vengono considerati i criteri di priorità fissati dai comuni nella programmazione come definiti all'articolo 4, comma 9, ad eccezione della lettera f) del Regolamento regionale.

4. I posteggi che risultano liberi successivamente alle procedure di miglioria devono essere inseriti nei bandi comunali di cui all'art. 30 della legge.

5. In caso di non assegnazione di un posteggio dopo aver esperito sia le procedure di miglioria che quelle del bando di cui all'art. 30 della legge, il Comune è tenuto ad avviare una razionalizzazione del mercato o della fiera che tenga conto della nuova situazione.

Articolo 16 Verifica della regolarità contributiva e fiscale

1. La verifica della regolarità contributiva e fiscale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera j) della legge è effettuata entro il 31 marzo di ogni anno da uno dei comuni sede di posteggio o, solo per l'attività svolta in modo itinerante, dal comune dove l'operatore ha avviato l'attività.

2. La verifica è effettuata dai comuni o, con le stesse modalità, anche dalle associazioni imprenditoriali

maggiormente rappresentative di cui all'articolo 3, comma 2, della legge.

3. L'attestazione di regolarità contributiva e fiscale è richiesta direttamente dall'operatore o da un suo delegato.

4. Ai fini dell'ottenimento dell'attestazione l'operatore o suo delegato trasmettono:

- a) ricevuta di presentazione dell'ultima dichiarazione dei redditi;
- b) ricevuta di pagamento F24 relativi ai versamenti INPS e INAIL riferite all'ultimo anno;
- c) ricevuta del pagamento della TOSAP (tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche) e COSAP (canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche) riferita all'ultimo anno.

5. La verifica è effettuata a titolo gratuito.

6. Trattandosi di un argomento in continua evoluzione e sul quale sono state emanate circolari esplicative nelle quali si specifica che in Puglia non è richiesta l'acquisizione del D. U. R. C. , l'ufficio competente si riserva di approfondire la questione in sede di applicazione del presente articolo (rif. Art. 11 del Regolamento regionale).

Articolo 17 TIPOLOGIA DELL'AREA, SUA LOCALIZZAZIONE E CONFIGURAZIONE

1. Le aree dei mercati settimanali e delle fiere devono specificatamente essere previste nel Documento Strategico del Commercio allegando le planimetrie con l'indicazione dei posteggi, della superficie assegnata per ogni posteggio, del settore merceologico e delle specializzazioni merceologiche previste.

2. Le planimetrie sono pubblicate nel sito internet del Comune di Presicce - Acquarica e consultabili presso il Comando di Polizia locale e/o lo Ufficio SUAP del Comune durante gli orari di apertura al pubblico previo appuntamento.

3. Nel mercato possono operare solo commercianti su area pubblica e produttori agricoli in possesso della prescritta autorizzazione e/o concessione.

4. Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività istituzionali e l'erogazione dei servizi di mercato.

Art. 18 GIORNATE E ORARI DI SVOLGIMENTO

1. Fino all'approvazione del Documento strategico del Commercio e/o del Piano del Commercio su Aree Pubbliche restano validi i mercati e le fiere esistenti negli ex - Comuni di Presicce ed Acquarica del Capo.

2. I mercati settimanali si svolgono nei giorni di mercoledì e sabato (rispettivamente Via Pertini e Piazzale delle Regioni).

3. Le fiere attualmente esistenti sono le seguenti:

- Fiera di Sant'Andrea del 30 novembre
- Fiera della Madonna del Carmine del 16 luglio;
- Fiera di San Luigi del 21 giugno;
- Fiera di San Giuseppe che viene svolta la prima domenica successiva al 18 marzo;
- Fiera di San Carlo che viene svolta nella domenica successiva al 4 novembre se lo stesso non cade di domenica;
- Fiera della Madonna del Ponte che viene svolta nella prima decade di settembre.

4. Gli orari di svolgimento dei mercati e delle fiere e gli orari di vendita delle merci sono riportati nella seguente tabella:

a. Accesso ai posteggi	ore 06.30
b. Inizio operazioni di vendita	ore 07.00
c. Termine ultimo accesso ai posteggi	ore 08.00
d. Termine ultimo allontanamento dai posteggi degli automezzi non autorizzato	ore 08.30
e. Termine ultimo delle vendite	ore 13.00
f. Termine ultimo per allontanamento degli automezzi in dotazione agli operatori di	

commercio su aree pubbliche e sgombero delle merci, attrezzature e rifiuti dai posteggi

ore 13.30

4. Qualora la giornata di mercato venga a coincidere con un giorno festivo il mercato potrà essere anticipato, posticipato o effettuato nella medesima giornata festiva. Qualora, invece, il mercato venga a coincidere con il giorno di Natale, esso dovrà essere anticipato o posticipato.

5. Il Sindaco può fissare, in caso di comprovate esigenze pubbliche, gli orari di carico e scarico delle merci, di allestimento delle attrezzature di vendita e di sgombero dell'area di mercato anche in deroga ai criteri di cui al comma 3.

Art. 19 Tenuta dei posteggi e modalità di vendita. Divieti.

1. Ogni operatore commerciale utilizza il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti indicati nell'autorizzazione d'esercizio, nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, delle condizioni eventualmente precisate nell'autorizzazione d'esercizio, nella concessione di suolo pubblico e nei regolamenti comunali. Quando nel posteggio è autorizzata la vendita di una specifica tipologia merceologica, è vietato vendere prodotti non appartenenti alla tipologia autorizzata.

2. L'operatore ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione in originale su richiesta dei competenti organi di vigilanza.

3. I prodotti esposti per la vendita devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee.

4. Gli operatori sono obbligati a tenere pulito ed ordinato lo spazio da loro occupato; al termine delle operazioni di vendita devono raccogliere e smaltire i rifiuti con le modalità stabilite dal Comune.

5. E' vietato danneggiare la sede stradale, la segnaletica, gli elementi di arredo urbano ed il patrimonio arboreo.

6. In caso di particolari attività di commercio che potrebbero creare nocumeto alla pavimentazione delle arterie in cui insistono, l'Amministrazione comunale con provvedimento Sindacale potrà stabilire delle modalità di salvaguardia della pavimentazione con l'utilizzo di idonei dispositivi quali: teli di nylon, moquette, linoleum o altro.

7. Deve essere assicurato il passaggio degli automezzi di polizia e di soccorso. In ogni caso non deve essere intralciato il transito dei veicoli autorizzati. Per garantire e consentire un più agevole transito degli automezzi di polizia e soccorso all'avvicinarsi degli stessi gli operatori del mercato dovranno: sospendere l'attività di vendita ed invitare i clienti a sgomberare la strada, chiudere immediatamente gli ombrelloni, abbassare i portelloni o le tende dei mezzi attrezzati, avvicinare al lato opposto al transito dei mezzi i banchi, i carrelli, le merci o quant'altro possa intralciare uno scorrevole transito veicolare.

8. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.

9. Il posteggio non dovrà rimanere incustodito. Dovrà sempre essere presente almeno una persona, addetta dalla ditta, che in caso di necessità provveda ad attuare tutte le operazioni per garantire la sicurezza.

10. E' vietato annunciare con grida, clamori e mezzi sonori il prezzo e la qualità delle merci poste in vendita e ricorrere alla vendita mediante il sistema del pubblico incanto.

11. E' vietato usare megafoni, altoparlanti o altri mezzi di amplificazione sonora.

12. E' consentito l'uso di apparecchi atti all'ascolto di dischi, musicassette, CD e similari da parte di coloro che vendono tali prodotti sempreché il volume sia minimo e tale da non arrecare disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi nonché ai residenti od agli altri commercianti in sede fissa.

13. Al fine di tutelare il consumatore, l'operatore che pone in vendita merci usate, oltre al rispetto delle norme in materia di pubblica sicurezza per la vendita di oggetti usati, deve collocarle separatamente dalle altre, deve darne adeguata pubblicità, evidenziando la merce usata posta in vendita con cartelli ben visibili al pubblico. I prodotti di abbigliamento usati, prima di essere posti in vendita, devono aver subito un processo di sanificazione. A richiesta degli organi di vigilanza l'operatore ha l'obbligo di darne dimostrazione.

14. L'operatore deve rispettare le eventuali condizioni particolari cui è sottoposto l'esercizio del commercio, ai fini della salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale.

Art. 20 ACCESSO AGLI OPERATORI E SISTEMAZIONE DEI MEZZI E DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA

1. I banchi, gli autoservizi e le altre attrezzature di vendita devono essere collocati all'interno del posteggio assegnato.
2. E' vietato occupare una superficie maggiore o diversa da quella espressamente concessa, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni, né ostruire ingressi e vie di fuga.
3. I banchi o le strutture di vendita appoggiate al suolo devono essere coperti da tendaggi che li rivestono e che li coprono fino ad almeno a 15 cm dal suolo. Gli stessi devono essere mantenuti puliti e decorosi.
4. Le eventuali tende ed analoghe coperture aeree dei banchi non dovranno essere di ostacolo al passaggio pedonale o dei mezzi di soccorso. Le stesse dovranno essere sollevate di almeno 2 metri dal suolo e collocate in modo da non costituire molestia e da non precludere la visuale degli altri banchi e degli eventuali negozi adiacenti.
5. Gli eventuali scatoloni dovranno essere posti all'interno dell'automezzo e/o del banco di vendita in modo da non essere visibili dall'esterno.
6. La sporgenza massima delle tende oltre la superficie assegnata non deve essere superiore a 50 centimetri.
7. In caso di necessità il commerciante dovrà immediatamente rimuovere le tende per consentire il transito di automezzi.
8. Le merci appese ai carrelli devono essere esposte all'interno della superficie assegnata.
9. Nessun oggetto potrà essere appeso ai sostegni delle tende quando gli effetti stessi sporgano oltre i banchi od ostacolino la visibilità dei banchi vicini o degli esercizi commerciali in sede fissa.
10. L'altezza minima dal suolo delle superfici occupate dalle merci o dei banchi non può essere inferiore a 50 centimetri.
11. L'esposizione a terra delle merci poste in vendita è vietata ad eccezione delle seguenti merci: calzature, tappeti, mobili con qualunque materiale realizzati, articoli per il giardinaggio, fiori recisi contenuti in appositi vasi, piante, animali vivi, prodotti per l'agricoltura e la zootecnia.
12. Le tende, le coperture aree dei banchi e le strutture di vendita in generale dovranno essere di buona fattura, mantenute in ottimo stato di manutenzione, efficienza e decoro con le merci ordinate e convenientemente esposte. Non sono ammessi al mercato operatori le cui attrezzature siano carenti degli indispensabili requisiti di decoro.

Art. 21 PRESENZE DEI TITOLARI DI POSTEGGIO

1. La Ditta assegnataria di posteggio è tenuta ad essere presente presso il posteggio assegnato entro l'orario stabilito nell'art. 19 del presente regolamento, altrimenti sarà considerata assente ed il posteggio verrà assegnato ai precari richiedenti. Eventuali ritardi, per cause di forza maggiore, delle ditte assegnatarie devono essere segnalati al personale del Comando di Polizia Locale entro le ore 8.00 della giornata di mercato; in ogni caso la Ditta dovrà essere presente nel posteggio entro le ore 8.30 orario oltre il quale la ditta non avrà più diritto ad occupare il posteggio per la giornata.
2. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato/fiera, anche in caso di suo prolungamento, fatte salve cause di forza maggiore dovute a particolari condizioni climatiche, a problemi di salute o ad impossibilità documentata di permanenza nel mercato da comunicare immediatamente all'incaricato della vigilanza del mercato (nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito). In caso contrario l'operatore viene considerato assente a tutti gli effetti.
3. Qualora a causa di calamità naturali o di particolari condizioni climatiche o di avvenimenti del tutto eccezionali, il mercato/fiera venga occupato in una determinata giornata da un numero di posteggi inferiore al 50% dei posti previsti, coloro che non vi partecipano non sono considerati assenti.
4. Qualora il mercato ricada in un giorno festivo e venga effettuato in deroga, la presenza dell'operatore è obbligatoria e l'eventuale assenza verrà conteggiata.
5. Gli atti di rilevazione delle presenze sono consultabili presso l'Ufficio di Polizia Locale e l'Ufficio SUAP negli orari di apertura al pubblico previo appuntamento.
6. In caso di assenza del titolare dell'autorizzazione, l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche svolta in un posteggio quale assegnatario o "spuntista" è consentita a dipendenti o collaboratori con altro tipo di rapporto previsto dalla normativa vigente in materia, su delega del titolare, da comunicare al Comune.

Art. 22 CIRCOLAZIONE VEICOLARE E PEDONALE

1. Gli orari relativi alla circolazione dei veicoli all'interno dell'area del mercato/fiera sono stabiliti da apposita ordinanza sindacale.
2. Nell'area di mercato/fiera è vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi. I concessionari di posteggio sono tenuti a portar fuori dall'area di mercato i veicoli che non sono autorizzati a sostare all'interno dei posteggi.
3. La massa a pieno carico consentita sul basolo di Piazzale delle Regioni (mercato del sabato) è stabilita nella misura massima di 3,5 T.

Art. 23 MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI AGLI SPUNTISTI

1. I posteggi liberi verranno assegnati alle ore 08.05, per quel giorno, agli operatori precari aventi titolo.
3. Gli operatori spuntisti dovranno esibire all'atto della spunta l'autorizzazione di tipo a) o b) , in originale, ed essere muniti di idonea attrezzatura per esercitare l'attività. La mancata esibizione dell'autorizzazione/scia itinerante in originale non consentirà l'assegnazione del posteggio vacante per quel giorno.
3. L'assegnazione dei posteggi avviene in base all'ordine esistente nella "Graduatoria spuntisti", che viene formata secondo le seguenti priorità:
 - a. all'operatore che ha il più alto numero di presenze sul mercato/fiera.
 - b. all'operatore che vanta la maggiore anzianità nell'attività desumibile dal R.E.A., per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole;
 - c. secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.
5. Qualora l'operatore spuntista assegnatario di posteggio non eserciti l'attività di vendita per sua volontà, perde la presenza maturata in quel giorno ed il posteggio è assegnato a chi segue in graduatoria.
6. La scelta del posteggio da parte dell'operatore spuntista avviene, fermo restando il settore merceologico di appartenenza, seguendo l'ordine della graduatoria partendo dall'operatore con il più alto numero di presenze.
7. I posteggi temporaneamente liberi o non assegnati potranno essere occupati dagli spuntisti esclusivamente con lo stesso settore merceologico di appartenenza dello stesso o con la stessa specializzazione merceologica qualora trattasi di posteggi vincolati alla specializzazione merceologica.
8. Al fine di consentire agli uffici competenti di effettuare eventuali verifiche, gli operatori che partecipano per la prima volta alla spunta sono tenuti a presentare almeno 15 giorni prima delle operazioni di spunta apposita domanda telematica al Suap del Comune di Presicce - Acquarica tramite la piattaforma www.impresainungiorno.gov.it, contenente i seguenti dati:
 - estremi del titolo abilitativo di cui alle lettere a) o b) dell'art. 28 del D.Lgs 114/98 con cui si intende effettuare il precariato (l'autorizzazione stessa va allegata in fotocopia);
 - data di inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, risultante dal R.E.A..
9. Non è consentito ad una stessa persona fisica presentarsi per la spunta con titoli diversi da quello comunicato ed effettuare la spunta contemporaneamente sia a nome proprio che per conto altrui.
10. Il titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica su posteggio può partecipare alle operazioni di spunta sulla stessa area di mercato/fiera fino all'ottenimento di tre posteggi, salvi sempre i diritti acquisiti purchè sia titolare di diverse autorizzazioni e sia fisicamente presente con le strutture idonee per svolgere l'attività. In tal caso non può essere utilizzata, ai fini dell'assegnazione occasionale, la stessa autorizzazione relativa al posteggio già in concessione dodicennale su quello stesso mercato. Può essere quindi utilizzata un'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche su posteggio in un altro mercato o un'autorizzazione per il commercio su area pubblica in forma itinerante.
11. Non è consentito sommare le presenze maturate con riferimento a più autorizzazioni di cui sia titolare il medesimo soggetto.
12. La mancata presenza alle operazioni di spunta per un periodo consecutivo di due anni, produce l'azzeramento del punteggio e l'esclusione dalla graduatoria.

Art. 24 PRODUTTORI AGRICOLI PROPRI

1. L'attività del produttore agricolo proprio effettuata in forma itinerante è sottoposta agli stessi limiti, obblighi e divieti previsti per gli operatori itineranti del commercio su aree pubbliche.

3. I posteggi destinati ai produttori agricoli nei mercati settimanali, sono indicati nella planimetria del Documento strategico del Commercio e sono a carattere giornaliero.
4. Il produttore agricolo proprio a tutela del consumatore deve:
 - a. indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico dei prodotti esposti sul banco mediante cartello o con altre modalità idonee;
 - b. distinguere gli eventuali prodotti che non provengono dalla propria azienda indicandoli con appositi cartelli e tenendoli nettamente separati dagli altri. In ogni caso i prodotti provenienti dalla propria azienda dovranno essere prevalenti per quantità e tipologia merceologica rispetto ai prodotti posti in vendita.
5. L'assegnazione dei posteggi mediante concessione giornaliera agli imprenditori agricoli avviene sulla base dei seguenti criteri di priorità, nell'ordine indicato:
 - a. maggior numero di presenze maturate in quel mercato;
 - c. sorteggio.
9. Per quanto compatibili si applicano le altre norme del presente regolamento.
10. Non è permesso il frazionamento del posteggio.
11. I produttori agricoli non possono essere titolari di più di due concessioni giornaliere nell'ambito dello stesso mercato.
12. La perdita della qualifica di produttore agricolo comporterà la revoca immediata del posteggio. Il Comune potrà richiedere documenti che comprovino il permanere di tale condizione nel tempo.

Art. 25 REVOCA E SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE D'ESERCIZIO

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica è revocata qualora:
 - a. il titolare dell'autorizzazione non inizi l'attività entro sei mesi dalla data di comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione, salva la concessione di una proroga non superiore a sei mesi per comprovata necessità su richiesta presentata almeno quindici giorni prima della scadenza;
 - b. decada dalla concessione del posteggio assegnato per mancato utilizzo per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato, ove questo sia inferiore all'anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare. Tali assenze debbono essere giustificate inviando comunicazione accompagnata da idonea documentazione, che deve pervenire al Suap del Comune entro trenta giorni dal verificarsi dell'assenza stessa. Il termine di 30 giorni deve intendersi perentorio. Per il mercato annuale a cadenza settimanale il numero di assenze non giustificate oltre il quale si forma la decadenza è di n. 17 assenze. Le assenze di cui al precedente comma si riferiscono esclusivamente al titolare della concessione ed autorizzazione. In caso di società l'assenza per malattia, gravidanza o servizio militare, per essere giustificata, deve riguardare tutti i legali rappresentanti contemporaneamente, salvo che la società non abbia designato il socio che normalmente partecipa al mercato; in questo caso le assenze possono essere giustificate esclusivamente con riferimento al socio designato.
 - d. nel caso in cui il titolare non risulti più in possesso dei requisiti previsti dall'art. 71 del D.Lgs. 59/2010.
2. Il Dirigente Comunale competente dopo aver accertato la fattispecie di cui al comma 1, la contesta all'interessato fissando un termine per la presentazione delle controdeduzioni. Passato inutilmente tale termine il Dirigente provvede all'emanazione del provvedimento di revoca dell'autorizzazione/concessione.

Art. 26 AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE DI POSTEGGIO NELLE FIERE

1. Entro il 28 febbraio di ogni anno il SUAP comunica le date delle fiere.
2. Le ditte assegnatarie di posteggio nelle fiere con autorizzazione/concessione dodicennale sono tenute al pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico anche in caso di mancata occupazione del posteggio.
3. Prima di pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia l'avviso relativo ai posteggi liberi, il responsabile del servizio competente provvede a migliorare la posizione degli operatori già titolari di posteggio nelle fiere, assegnando i posteggi resisi liberi dello stesso settore o tipologia merceologica secondo le modalità previste dalla legge, dal regolamento regionale e dal presente regolamento.
4. Ove si verifichi la necessità di soddisfare esigenze di razionalizzazione dell'area delle fiere, prioritarie rispetto alla riassegnazione dei posteggi resisi liberi, si procede alla loro soppressione e ad utilizzare i relativi spazi per le predette esigenze. Tale ipotesi non costituisce modifica del piano e viene disposta con provvedimento della Giunta Comunale. Il Responsabile del Servizio competente provvederà ad aggiornare la

planimetria delle fiere.

5. In caso di subingresso il subentrante dovrà presentare la relativa domanda prima della partecipazione alla fiera nel rispetto delle norme, del procedimento e dei termini previsti per legge. L'acquirente subentra nelle restanti annualità della concessione del dante causa.

Art. 27 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLE FIERE DEGLI SPUNTISTI

1. Il commerciante su aree pubbliche, abilitato all'esercizio, che intenda partecipare all'assegnazione come operatore precario dei posteggi liberi e temporaneamente non utilizzati nelle fiere che si svolgono nel territorio comunale, deve inviare apposita domanda telematica al Suap del Comune tramite la piattaforma in uso presso l'Amministrazione almeno 30 giorni prima dell'inizio della fiera, precisando i dati identificativi della Ditta e gli estremi dell'autorizzazione ad esercitare il commercio su area pubblica con la quale intendono partecipare (di tipo A e B).

2. Per le domande giudicate irregolari o incomplete, il responsabile del procedimento chiede la regolarizzazione entro 15 giorni dalla ricezione della domanda da parte del Suap del Comune. Se non regolarizzate entro il termine indicato nella comunicazione del responsabile del procedimento, le domande non sono valutate ai fini della formazione della graduatoria e, conseguentemente, archiviate.

Art. 28 NORME IN MATERIA DI FUNZIONAMENTO DELLE FIERE

1. L'operatore ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione in originale su richiesta dei competenti organi di vigilanza e di esporla in modo ben visibile al pubblico nell'ambito dello spazio assegnato.

2. L'assenza ingiustificata per due volte consecutive alla stessa fiera, fatti salvi i casi di assenza per malattia, o gravidanza, produce l'esclusione dalla graduatoria, la decadenza della concessione del posteggio e la revoca della relativa autorizzazione. Tali assenze debbono essere giustificate inviando comunicazione accompagnata da idonea documentazione, che deve pervenire al Suap del Comune entro 15 giorni dal verificarsi dell'assenza stessa. Il termine di 15 giorni deve intendersi perentorio.

3. Le assenze di cui al precedente comma si riferiscono esclusivamente al titolare della concessione ed autorizzazione. In caso di società l'assenza per malattia, per essere giustificata, deve riguardare tutti i legali rappresentanti contemporaneamente, salvo che la società non abbia designato il socio che normalmente partecipa alla fiera; in questo caso le assenze possono essere giustificate esclusivamente con riferimento al socio designato.

4. Nel caso di subingresso o reintestazione il subentrante acquisisce anche le assenze non giustificate eventualmente effettuate dall'originario titolare dell'autorizzazione.

5. Durante lo svolgimento della fiera non sono ammesse miglorie.

6. I posteggi liberi e quelli in concessione che non risultino occupati entro l'orario fissato per l'inizio delle operazioni di vendita, vengono temporaneamente assegnati dal personale incaricato, nel rispetto dell'ordine della graduatoria, agli operatori precari che siano presenti presso la fiera entro il termine stabilito.

7. Durante la fiera il comune provvede alla registrazione delle presenze effettuate con esclusivo riferimento all'autorizzazione indicata nella domanda di partecipazione, a nulla rilevando i dati anagrafici dell'operatore. Non è consentito all'operatore presentarsi alla spunta con titoli diversi da quello comunicato nella domanda di partecipazione.

Art. 29 AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE DI POSTEGGIO ISOLATO

1. I posteggi ubicati in zone del territorio comunale diverse dalle aree riservate a mercati e fiere, sono istituiti ed assegnati dal Comune con le medesime procedure e criteri previste per le aree mercatali e fieristiche mediante bando di concorso pubblico comunale.

2. I posteggi di cui al comma 1 sono individuati dall'Amministrazione Comunale e contenuti nel Documento Strategico del Commercio.

Art. 30 TENUTA DEL POSTEGGIO E MODALITÀ DI VENDITA. DIVIETI

L'operatore concessionario del posteggio isolato è tenuto al rispetto delle prescrizioni previste dall'art. 20 del presente regolamento

COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

Articolo 31 ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' IN FORMA ITINERANTE DI TIPO

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo B è soggetta a SCIA da presentarsi al SUAP del comune in cui il richiedente inizia l'attività per il tramite dello sportello telematico www.impresainungiorno.gov.it ;
2. Nella SCIA di cui al comma 1, il soggetto interessato dichiara:
 - a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5;
 - b) il settore o i settori merceologici;
 - c) l'impegno al rispetto del CCNL.
3. La SCIA di cui al comma 1, abilita:
 - a) all'esercizio del commercio in forma itinerante su tutto il territorio nazionale;
 - b) all'esercizio del commercio nell'ambito delle fiere;
 - c) all'esercizio del commercio nell'ambito dei mercati, limitatamente ai posteggi non assegnati o provvisoriamente non occupati;
 - d) alla vendita a domicilio, come definita all'articolo 4.
4. L'esercizio del commercio in forma itinerante permette di effettuare soste per il tempo necessario a servire la clientela e, con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra, nel rispetto delle vigenti normative igienico sanitarie.
5. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere interdetto solo in aree previamente determinate dal comune nell'ambito dei Centri Storici per motivi di tutela del patrimonio storico, artistico e ambientale, di sicurezza nella circolazione stradale, di tutela igienico-sanitaria, di compatibilità estetica o funzionale rispetto all'arredo urbano o per altri motivi di pubblico interesse.

Art. 32 MODALITÀ DI ESERCIZIO

1. L'esercizio dell'attività in forma itinerante può essere svolto su qualsiasi area pubblica, ad eccezione delle aree individuate al comma 8 del presente articolo e comunque fino all'approvazione del Documento Strategico del Commercio per il nuovo Comune di Presicce - Acquarica.
2. E' consentito fermarsi esclusivamente in zone dove non sia recato intralcio alla circolazione e, comunque, dove non sia vietato dal Codice della Strada, in ogni caso per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore fino ad un massimo di due ore nello stesso posto, con obbligo di spostamento di almeno 250 metri e con divieto di tornare nel medesimo posto nell'arco della stessa giornata.
3. L'attività itinerante può essere svolta con qualsiasi mezzo purché l'attrezzatura di vendita e la merce non siano poste a contatto con il terreno, la merce non sia esposta su banchi collocati a terra e siano rispettate le norme igienico-sanitarie vigenti.
4. E' vietato esercitare il commercio su aree pubbliche senza essere in possesso dell'originale del titolo abilitativo che deve essere esibito a richiesta degli organi di vigilanza.
5. Gli Organi di vigilanza hanno la facoltà di ordinare l'allontanamento, in qualsiasi momento, dell'esercente per ragioni di igiene, sicurezza pubblica o di circolazione.
6. Presso l'Ufficio SUAP e il Comando di Polizia locale del Comune sono tenute a disposizione degli interessati le planimetrie nelle quali sono evidenziate le zone vietate al commercio itinerante.
7. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano anche al produttore agricolo che esercita la vendita dei propri prodotti in forma itinerante su aree pubbliche.
8. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato:
 - per motivi di tutela dei beni storici/artistici ed ambientali, di viabilità e sicurezza stradale nel Centro Storico:
 - per i motivi di viabilità e sicurezza stradale :
 - a. su Via Roma, dall'incrocio con via Marconi fino all'incrocio con via Lecce;
 - b. su Via Dante Alighieri fino all'incrocio con via Lecce
 - c. nelle aree adiacenti al mercato, posteggi isolati e fiere durante il loro esercizio, intendendosi come aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore a mt. 250 circa misurata dal perimetro dell'area interessata. Lo stesso divieto si applica anche nelle aree interessate da manifestazioni straordinarie nelle quali vengono rilasciate delle autorizzazioni temporanee limitate ai posteggi individuati;
 - d. ad una distanza di mt. 150 circa dalle aree adiacenti a case di riposo e cura misurata dal perimetro delle stesse e nel piazzale antistante il cimitero.

AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE

Art. 33 CONCESSIONI TEMPORANEE DI POSTEGGIO

1. In occasione di feste, sagre, mostre, manifestazioni o comunque altre riunioni straordinarie di persone non inserite nel calendario delle fiere, agli operatori che esercitano l'attività di vendita su aree pubbliche potranno essere rilasciate autorizzazioni e concessioni di posteggio temporanee ai sensi della legge e del regolamento regionale e su posteggi che devono essere indicati in numero, settore merceologico e ubicazione nei programmi delle manifestazioni.
2. Le autorizzazioni di cui al comma precedente hanno efficacia limitata ai giorni di svolgimento della manifestazione e sono rilasciate esclusivamente a ditte in possesso dei requisiti di cui all'art. 71 del D.Lgs. 59/2010.
3. Le domande per il rilascio delle autorizzazioni/concessioni temporanee devono essere presentate al Comune e verranno esaminate, secondo l'ordine cronologico e, a parità di data, in base all'anzianità di iscrizione al REA, confermando dove possibile il posteggio assegnato nella precedente edizione.
4. Le domande pervenute successivamente a tale periodo saranno prese in considerazione, compatibilmente con la disponibilità dei posteggi temporaneamente individuati.
5. In caso di manifestazioni "a tema" organizzate dall'Amministrazione Comunale la partecipazione alle stesse potrà essere riservata agli operatori che vendano specifiche merceologie inerenti al tema stesso.
6. Non è consentito il rilascio di più autorizzazioni temporanee, per lo stesso periodo, ad una stessa ditta.
7. E' consentito il rilascio di autorizzazioni/concessioni temporanee di durata non superiore a 30 giorni in occasione delle festività natalizie e del periodo di carnevale esclusivamente per la vendita tradizionale di alberi di natale, di caldarroste e/o dolci o prodotti comunemente tipici della festività ricorrente nelle aree individuate dal Documento Strategico del Commercio:

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 34 EFFICACIA E VALIDITA' DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento, dalla data di entrata in vigore, sostituisce tutti i precedenti atti amministrativi in capo ai due ex – Comuni di Presicce ed Acquarica del Capo e relativi al commercio su aree pubbliche.

Art. 35 NORME TRANSITORIE E FINALI

1. I soggetti che esercitano il commercio sulle aree pubbliche sono sottoposti alle medesime disposizioni che riguardano gli altri commercianti al dettaglio di cui al presente decreto purché esse non contrastino con specifiche disposizioni del presente titolo.
2. La disciplina di cui al presente titolo non si applica ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni i quali esercitino sulle aree pubbliche la vendita dei propri prodotti ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59 e successive modificazioni e integrazioni, salvo che per le disposizioni relative alla concessione dei posteggi e alle soste per l'esercizio dell'attività in forma itinerante.
3. Resta salvo il divieto di vendere sulle aree pubbliche bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 176, comma 1, regolamento per l'esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 e successive modifiche e integrazioni, nonché il divieto di vendere o esporre armi esplosive od oggetti preziosi.

Art. 36 SANZIONI

1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione e fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa nonché senza l'autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2500,00 a € 15000,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce.
2. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dalla deliberazione del Comune è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 500,00 ad € 3000,00.

3. In caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

4. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il sindaco del Comune nel quale hanno avuto luogo. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta o da ordinanze ingiunzioni di pagamento.